



COMMISSIONE STRUTTURE

VERBALE N. 09 - RIUNIONE DD. 28.02.2011

Apertura ore 18:00

Registrazione partecipanti

Sono presenti: Daniele Agapito, Giorgio Raldi, Giorgio Sponza, Alessandra Tocigl, David Vesnaver, Gustavo, Zandanel, Andrea de Franceschi, Fabio Marassi.

Assiste: Claudio Stivella.

Verbalizza: Daniele Agapito.

Ordine del giorno

1) Esame della proposta di regolamento attuativo dell'art. 3, comma 3 della L.R. 16/2009.

La Segreteria dell'Assessorato alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici ha invitato la Commissione strutture ad un incontro sulla proposta di regolamento attuativo dell'art. 3, comma 3 della L.R. 16/2009, del quale è stata inviata una bozza. Si inizia dunque l'esame della proposta.

L'ing. Tocigl osserva che, rispetto alla versione già circolata ed esaminata precedentemente da questa Commissione, sono state tolte alcune limitazioni sui carichi massimi consentiti per la definizione delle nuove costruzioni di limitata importanza statica (art. 4). Inoltre è stato introdotto, nell'art.7, un nuovo controllo a campione per le strutture di limitata importanza statica ricadenti nelle zone ad alta sismicità.

In merito all'art. 2, comma 3, lettera e), si chiede se non debba essere previsto un criterio alternativo in mancanza della pubblicazione dell'elenco di strade ad interesse strategico della Protezione Civile.

Per quanto concerne invece la parte sugli edifici "che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" (art. 3), si osserva che alcune strutture collettive, quali scuole e strutture sanitarie, rientrano in tale categoria solo se l'edificio è ad "uso esclusivo" (art. 3, comma 2, lettere b - c), di fatto penalizzando, dal punto di vista della sicurezza, le strutture di questo tipo realizzate entro immobili che hanno anche diverse destinazioni d'uso e consentendo interpretazioni elusive della norma.

L'ing. Marassi sottolinea che vi è ambiguità nell'art. 3, comma 1, punto I): il regolamento non specifica cosa si intende per "comunità di dimensioni significative" né per "edifici suscettibili di grande affollamento". Inoltre al comma 2, lettera a), è ambiguo il "rilevante accesso al

pubblico". La questione ha una sua rilevanza perché, specialmente nei piccoli Comuni, edifici quali i centri civici o le sedi municipali potrebbero ragionevolmente essere escluse dalla categoria di edifici "rilevanti". La mancanza di una definizione precisa, tuttavia, potrebbe portare a problemi in sede di verifica in Commissione.

Si propone di definire in modo inequivocabile le seguenti proposizioni di cui al comma 1 dell'art. 3: "comunità di dimensioni significative"; "grande affollamento". Si propone inoltre di dare una definizione più precisa di "patrimonio storico, artistico e culturale".

Si propone di modificare il comma 2 dell'art. 3, specificando in tutti i casi:

- una "capienza minima" oltre la quale l'edificio debba essere considerato rilevante in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- i criteri con i quali viene definita detta capienza.

Si propone di inserire un nuovo comma nell'art. 3 che preveda la possibilità per il Progettista di determinare, a propria discrezione e sotto la propria responsabilità, l'appartenenza o meno dell'opera progettata alla categoria di "Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso", redigendo a supporto una relazione tecnica giustificativa.

Con riferimento all'art. 3, comma 2, lettera j), l'ing. Raldi osserva che il limite di 5000 mc potrebbe paradossalmente essere riferito ad un blocco di case a schiera. L'ambiguità può essere eliminata rapportando il volume massimo al numero di vani scale presenti.

Con riferimento all'art. 3, comma 2, lettera j), si propone di aggiungere la preposizione "per ogni vano di comunicazioni verticali".

Si passa alla discussione sull'art. 4 - interventi di limitata importanza statica.

Gli interventi su costruzioni esistenti ricadenti in questa categoria, secondo la L.R.16, non sono soggetti a collaudo statico. L'ing. Agapito osserva che allo stato attuale, nelle zone a bassa sismicità, l'assenza del collaudo sarà l'unica differenza formale tra il deposito di un'opera di "limitata importanza statica" e il deposito di un'opera "ordinaria" (non di limitata importanza statica e non strategica o rilevante).

L'ing. Tocigl osserva che, mancando il collaudo, per questo tipo di opere bisognerebbe introdurre un certificato di regolare esecuzione o una dichiarazione di idoneità statica firmata dal Progettista che riguardi anche la costruzione originaria nella quale è stato fatto l'intervento e che liberi in questo modo il collaudatore della struttura originaria da eventuali conseguenze derivanti dall'introduzione del nuovo intervento.

Questa necessità è già una realtà nella Provincia di Gorizia, dove è possibile aprire una pratica di deposito senza presentare contestualmente la nomina del collaudatore. Il Progettista, ad opere ultimate, produce una dichiarazione di idoneità statica.

Si apre una discussione sull'applicabilità delle limitazioni imposte nell'art. 4 per la definizione degli interventi di limitata importanza statica. Vi sono dubbi sulla rilevanza strutturale di alcune delle opere citate, tra cui "tende", "pergolati", "chiusure di logge", "rifacimento dell'orditura

minuta" delle coperture (quando le vigenti norme tecniche consentono di considerare, sotto certe condizioni, l'intera sostituzione di un solaio come "intervento locale"). Le limitazioni dimensionali proposte sono, in alcuni casi, del tutto arbitrarie e non hanno alcuna relazione con l'effettiva pericolosità derivante dall'eventuale collasso. Si intende quindi scardinare l'impostazione prescrittiva della bozza di regolamento in esame, restituendo al Progettista il ruolo che gli compete.

Secondo l'ing. Sponza sarebbe inoltre opportuno che venga data una definizione di quali debbano essere le caratteristiche minime perché la "costruzione" possa essere considerata avente rilevanza strutturale e quindi soggetta a deposito.

In conclusione, si propone quanto segue.

Con riferimento all'art. 4, comma 3 (interventi di nuova costruzione di limitata importanza statica) si propone di mantenere l'elenco di interventi formulato, stralciando ogni riferimento a limitazioni geometriche / dimensionali.

Con riferimento all'art. 4, comma 4 (interventi su costruzioni esistenti di modesta importanza statica) si propone di stralciare completamente il comma, rimandando alla definizione di "intervento locale" così come esplicitata nel D.M. 14/01/2008, § 8.4.3 e nella circolare esplicativa al §C.8.4.3.

Si propone di inserire un nuovo comma nell'art. 4 che preveda la possibilità per il Progettista di determinare, a propria discrezione e sotto la propria responsabilità, l'appartenenza o meno dell'opera progettata alla categoria di "Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica", redigendo a supporto una relazione tecnica giustificativa.

2) Raccolta osservazioni.

Si riassumono le proposte di modifica fin qui esposte.

Si propone di definire in modo inequivocabile le seguenti proposizioni di cui al comma 1 dell'art. 3: "comunità di dimensioni significative"; "grande affollamento". Si propone inoltre di dare una definizione più precisa di "patrimonio storico, artistico e culturale".

Si propone di modificare il comma 2 dell'art. 3, specificando in tutti i casi:

- una "capienza minima" oltre la quale l'edificio debba essere considerato rilevante in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- i criteri con i quali viene definita detta capienza.

Si propone di inserire un nuovo comma nell'art. 3 che preveda la possibilità per il Progettista di determinare, a propria discrezione e sotto la propria responsabilità, l'appartenenza o meno dell'opera progettata alla categoria di "Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso", redigendo a supporto una relazione tecnica giustificativa.

Con riferimento all'art. 3, comma 2, lettera j), si propone di aggiungere la proposizione "per ogni nucleo di comunicazioni verticali".

Con riferimento all'art. 4, comma 3 (interventi di nuova costruzione di limitata importanza statica) si propone di mantenere l'elenco di interventi formulato, stralciando ogni riferimento a limitazioni geometriche / dimensionali.

Con riferimento all'art. 4, comma 4 (interventi su costruzioni esistenti di modesta importanza statica) si propone di stralciare completamente il comma, rimandando alla definizione di "intervento locale" così come esplicitata nel D.M. 14/01/2008, § 8.4.3 e nella circolare esplicativa al §C.8.4.3.

Si propone di inserire un nuovo comma nell'art. 4 che preveda la possibilità per il Progettista di determinare, a propria discrezione e sotto la propria responsabilità, l'appartenenza o meno dell'opera progettata alla categoria di "Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica", redigendo a supporto una relazione tecnica giustificativa.

Nel caso di interventi locali su edifici esistenti (o interventi su costruzioni esistenti di modesta importanza statica) obbligo di presentazione da parte del progettista di un certificato finale che attesti la compatibilità dell'intervento con l'edificio esistente ai fini del collaudo dell'edificio originario depositato.

3) Varie ed eventuali

L'ing. Noè ha comunicato di non poter intervenire alla riunione odierna.

L'ing. Sponza informa che procurerà agli interessati dei moduli prestampati per i verbali di prelievo di campioni di calcestruzzo.

Chiusura ore 19:15